# ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE
## VERBALE

Il giorno 19 giugno 2013, alle ore 11:00, presso la sede della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, ubicata in Parma (PR), Piazzale dei Servi n. 3, per la sottoscrizione di un accordo regionale, così come già concordato in data 30 maggio us, si sono incontrati:
per i Datori di lavoro:

- Paolo Perucci, Direttore Polo Emilia Marche;
- Fabiana Beccaceci, Responsabile Amministrativo Polo Emilia Marche;
- Enrico Maria Mambretti, Direttore Risorse Umane;
- Luigi Zanoni, Responsabile Servizio Risorse Umane Centro S. Maria ai Servi Parma;
- Lorenzo Brambilla Direttore Sanitario Centro S. Maria ai Servi Parma;
- Giuliana Poggianti Direttore Sanitario Polo Emilia Marche.

Per le associazioni sindacali dei lavoratori:

- Sindacato FP CGIL nelle persone di Maurizio Frigeri;
- Sindacato CISL FP nelle persone di Michele Morfini;
- Sindacato UIL FPL nelle persone di Christian Ruiu;

per verificare la possibilità di introdurre erogazioni economiche a titolo di produttività, secondo quanto previsto dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali:

- art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (contenente la proroga, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013, delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro),
- D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (definizione della natura e della quantificazione dell'agevolazione e definiti i criteri degli elementi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività),
- circolare n. 15 del 3 aprile 2013 con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sui contenuti del citato D.P.C.M;
- circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 30 aprile 2013.

Richiamato il verbale di accordo sindacale per il personale non medico delle strutture sanitarie afferenti alla Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus sottoscritto a livello nazionale in data 28.05.2013

**Premesso che:**

- le strutture sanitarie afferenti alla Fondazione applicano a tutto il proprio personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente ccnl sanità privata sottoscritto in data 23 novembre 2004;
- è intenzione delle parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che venga a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività così come richiesto dal D.P.C.M citato, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione" sulle voci retributive erogate nell'ambito della "retribuzione di produttività".
- le parti ritengono che la "retribuzione di produttività" di cui sopra, sia composta dalle seguenti voci retributive previste dal ccnl per il personale non medico delle strutture sanitarie: lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time; maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time; somme erogate per periodi di ferie eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 DLgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo

lavoratore e giorni di ferie smaltiti al di fuori della programmazione estiva; lavoro supplementare e straordinario; maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della cd. Banca delle ore; lavoro notturno e festivo; indennità per il servizio di pronta disponibilità; indennità di turno; premio di incentivazione ex art 65;

- la "retribuzione di produttività deve intendersi composta anche da eventuali ulteriori accordi locali, che recepiranno il presente accordo;

**tutto ciò premesso**

Le Parti, come sopra individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

A. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
B. La retribuzione di produttività individuata è riferita alle voci retributive indicate in premessa, che qui devono intendersi recepite, erogate con espresso riferimento ad «indicatori quantitativi» di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione.
C. La retribuzione, definita al punto 2, verrà erogata secondo i criteri previsti nel CCNL e/o negli accordi aziendali/territoriali integrativi;
D. La "retribuzione di produttività", definita al punto precedente, è riferita agli «indicatori quantitativi» di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione:
**1) lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time (art. 21 comma 8 del CCNL), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del CCNL); maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time (art. 21 comma 12 del CCNL)**: tali voci retributive sono finalizzate ad ottenere una maggiore efficienza e flessibilità dell'organizzazione, incentivando l'effettuazione di prestazioni lavorative aggiuntive o comunque in fasce orarie differenti rispetto a quanto previsto dalle lettere di assunzione/trasformazione del rapporto dei lavoratori part time, al fine di realizzare una maggiore soddisfazione dei livelli di qualità assistenziale attesa dai pazienti (rilevabile dal numero di lamentele o di riscontri positivi) ed aderenza delle prestazioni alle esigenze degli stessi; sono inoltre correlate all'esigenza di garantire in ogni limite di sicurezza possibile la continuità assistenziale dei pazienti 24 ore su 24 (a ciclo continuo);
**2) somme erogate per periodi di ferie (art. 30 del ccnl) eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore; giorni di ferie smaltite al di fuori della programmazione estiva**: tale voce è correlata al Piano Industriale della Fondazione, che prevede nei criteri di efficientamento generale organizzativo un significativo abbattimento dell'esposizione economica dovuta ai residui ferie anni precedenti;
**3) lavoro supplementare e straordinario (art. 59 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl); maggiorazioni per il lavoro straordinario reso nel regime della cd. Banca delle ore (art. 20 del ccnl)**: tali voci retributive sono correlate all'esecuzione, da parte dei dipendenti, di prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal ccnl applicato;
**4) lavoro notturno e festivo (art. 61 lett. c) del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl); indennità per il servizio di pronta disponibilità (art. 60 del ccnl); indennità di turno (art. 61 lett. d) n. 1 e 5)**: si tratta di voci retributive corrisposte in funzione del particolare sistema orario "a ciclo continuo" in vigore nelle strutture di Fondazione, il quale è evidentemente finalizzato a garantire anche in fasce orarie disagiate le esigenze assistenziali dei pazienti in maniera più efficiente e con maggiore sicurezza, con conseguente

riduzione degli incidenti sanitari e dei costi derivanti dalle controversie e dai risarcimenti del danno;

**5) premio di incentivazione (art. 65 del ccnl)**: si tratta di una voce retributiva volta ad incentivare la presenza in servizio dei lavoratori ed è direttamente correlata al numero di assenze/presenze del personale;

E. Il presente accordo avrà durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31 dicembre 2013; tale accordo è da intendersi tacitamente rinnovabile in caso di invarianza legislativa. Eventuali disdette dovranno essere formalizzate con un preavviso di tre mesi;
F. Il presente accordo regionale, con la autodichiarazione, prescritta dalle norme, di conformità dello stesso alle disposizioni recate dal citato D.P.C.M e riportata di seguito, sarà depositato, entro 30 giorni dalla stipulazione, presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Parma da Luigi Zanoni.

Con l'entrata in vigore del presente accordo, le parti stabiliscono che tutti i precedenti patti che disciplinano la materia in esame ma che non contengono i profili richiesti dalle disposizioni normative richiamate nel presente accordo cesseranno di avere validità dalla data di sottoscrizione di questo testo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

**Autodichiarazione**
La Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, con sede legale in Milano, piazza Morandi, 6 in persona di , unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, con la sottoscrizione del presente accordo **dichiara** che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, in materia di agevolazione delle retribuzioni di produttività.

La presente, pertanto, soddisfa l'obbligo di rilasciare l'auto-dichiarazione di cui all'art. 3 del DPCM sopra richiamato, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 15 del 3 aprile 2013.

Letto, confermato, sottoscritto.

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL